

COMUNE DI

FIDENZA

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITA' E DI AFFISSIONE**

NORME TECNICHE E REGOLAMENTARI

PIANO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.

SINDACO

IL SEGRETARIO

IL DIRIGENTE
SERVIZI TECNICI

Indice generale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto e obiettivi del Piano.....	4
Art. 2 Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 Competenze per Impianti all'interno dei centri abitati:.....	5
Art. 4 Competenze per Impianti all'esterno dei centri abitati:.....	5
TITOLO II - ZONIZZAZIONE e CLASSIFICAZIONE.....	5
Art. 5 Progetti Speciali.....	6
Art. 6 Definizione degli impianti pubblicitari.....	6
Art. 7 Classificazioni degli impianti e dei mezzi pubblicitari e di propaganda.....	6
TITOLO III - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' ESTERNA.....	8
Art. 8 Targhetta di identificazione.....	8
Art. 9 Dimensioni.....	8
Art. 10 Insegne di esercizio definizione e norme comuni.....	8
Art. 11 Disposizioni specifiche per insegne in centro storico.....	9
Art. 12 Vetrofania.....	10
Art. 13 Insegne a bandiera su edificio.....	10
Art. 14 Insegne su supporto autonomo.....	10
Art. 15 Insegne su tenda.....	11
Art. 16 Targa, detta anche targa di esercizio.....	12
Art. 17 Preinsegne.....	12
Art. 18 Preinsegne nelle zone artigianali ed industriali.....	13
Art. 19 Pubblicità sui veicoli speciali (detti anche camion vela o vele pubblicitarie).....	14
TITOLO IV DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	14
Art. 20 Quantità degli impianti affissionali.....	14
Art. 21 Caratteristiche tecniche e prescrizioni.....	15
Art. 22 Cartello Affissionale.....	15
Art. 23 Tabella.....	15
Art. 24 Bacheca.....	15
Art. 25 Impianti Pubblicitari di servizio:.....	16
Art. 26 Impianti a messaggio variabile.....	16
TITOLO V - MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI.....	17
Art. 27 Indicazioni generali.....	17
Art. 28 Striscione.....	17
Art. 29 Stendardo.....	17
Art. 30 Prisma o locandina con cavalletto.....	18
Art. 31 Gigantografia su ponteggio.....	18
Art. 32 Segni orizzontali reclamistici.....	18
Art. 33 Altri impianti di pubblicità e propaganda.....	19
Art. 34 Pubblicità di itinerari stradali e turistici.....	19
Art. 35 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e di rifornimento carburanti e nelle aree di parcheggio.....	20
TITOLO VI – NORME COMUNI.....	20
Art. 36 Caratteristiche tecniche.....	20
Art. 37 Divieti per la collocazione di impianti pubblicitari su supporto proprio.....	20
Art. 38 Collocazione vietata.....	21
Art. 39 Indicazioni per la collocazione all'interno dei centri abitati.....	21
Art. 40 Indicazioni per le installazioni all'esterno dei centri abitati.....	22

Art. 41 Limitazioni e divieti.....	22
TITOLO VII – PROCEDURE AMMINISTRATIVE.....	23
Art. 42 Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione.....	23
Art. 43 Autorizzazione all'installazione di mezzi e impianti pubblicitari.....	23
Art. 44 Presentazione dell'istanza di installazione insegne e/o altri mezzi pubblicitari.....	23
Art. 45 – Mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche comunali che richiedono la preliminare sottoscrizione di accordo.....	24
Art. 46 Iter amministrativo per altri mezzi pubblicitari.....	24
Art. 47 Rilascio dell'autorizzazione.....	25
Art. 48 Termine di validità dell'autorizzazione.....	25
Art. 49 Rinnovo dell'autorizzazione.....	25
Art. 50 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	26
Art. 51 Revoca dell'autorizzazione.....	26
Art. 52 Decadenza dell'autorizzazione.....	26
TITOLO VIII – VIGILANZA E SANZIONI.....	27
Art. 53 Vigilanza.....	27
Art. 54 Sanzioni amministrative.....	27
Art. 55 Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento.....	27
Art. 56 Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi.....	28
Art. 57 Ripristino dello stato dei luoghi.....	28
Art. 58 Entrata in vigore del Piano.....	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e obiettivi del Piano

1. Le norme del presente Piano si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di essi, su aree pubbliche o di uso pubblico sulla base delle disposizioni di carattere generale contenuti nel Codice della Strada (approvato con D.Lgs. 30/04/1982 n. 285 e s.m.i.) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (di seguito denominato *Regolamento del c.d.s.*), e dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e s.m.i.

2. Il Piano Generale degli Impianti di altri mezzi pubblicitari e di propaganda (di seguito denominato "*Piano*") disciplina le tipologie, le quantità, i criteri di distribuzione e la tipologia di manufatti destinati a supportare impianti e altri mezzi pubblicitari e promozionali all'interno del territorio del Comune di Fidenza, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, di equilibrio e decoro urbano, della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza e della circolazione stradale, oltre al rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici, dai vincoli sovraordinati e dalle norme generali in materia di installazione pubblicitarie.

Obiettivo preminente del piano è quello di contemperare le esigenze del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

3. I contenuti del Piano si coordinano con i contenuti di cui al *Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*, che disciplina la materia di carattere tributario ed alcune forme di pubblicità indicate all'art. 2 comma 6, che non sono oggetto del presente Piano.

4. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Norme tecniche e regolamentari
- Allegato 1 – Schede esemplificative delle varie tipologie di impianti;
- Allegato 2 – Specifiche tecniche degli impianti di pre insegne nelle zone artigianali-industriali;
- Allegato 3 – Tavole di individuazione dei gruppi di preinsegne nelle attività artigianali/industriali.

Elaborati Cartografici:

Si rimanda alle seguenti tavole del vigente strumento urbanistico comunale:

- Tav 3.1 del R.U.E (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) per la delimitazione del centro storico;
- Tav 1.1. del P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) per la classificazione del territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale e individuazione dei limiti dei centri abitati.

5. Fanno parte integrante del Piano le tavole di progetto di P.S.C e R.U.E dalle quali si evidenziano le strade storiche, le aree di tutela ambientale, le ferrovie e il sistema della viabilità.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Piano trova applicazione nell'interno territorio comunale.

2. Il Piano assume la delimitazione di Centro Storico come definita dal vigente strumento urbanistico comunale (tav. RUE 3-1), approvato con D. C.C. n. 91 del 21 dicembre 2017, entrato in vigore dal 10/01/2018.

3. Entro il centro abitato le dimensioni massime e la posizione degli impianti pubblicitari sono disciplinate dal presente Piano conformemente alle deroghe consentite dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

4. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

5. Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano:

- a) i manifesti posti all'interno e sui muri esterni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferiscono alle rappresentazioni in programma;
- b) i cartelli vendesi/affittasi degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) la sosta con veicoli pubblicitari denominati "vele pubblicitarie" entro le 48 ore;
- d) la pubblicità fonica;
- e) la pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenanti;
- f) i manufatti pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine dei negozi dove si effettua la vendita
- g) i manufatti destinati a esposizione pubblicitaria installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;
- h) la pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, taxi e di bus navetta;
- i) i manufatti destinati a esposizione pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- l) le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento;
- m) la pubblicità a mezzo volantinaggio;

7. Le forme di pubblicità di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente articolo, trovano definizione nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 3 Competenze per Impianti all'interno dei centri abitati:

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada (art. 23, comma 4 Codice della Strada). All'interno dei centri abitati, la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie quando siano visibili dalla strada, sono soggette alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 4 Competenze per Impianti all'esterno dei centri abitati:

1. Fuori centro abitato, l'autorizzazione relativa è rilasciata:

- per le strade e le autostrade statali, dalla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o ad uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione, dalla società concessionaria;
- per le strade provinciali dalla provincia.

TITOLO II - ZONIZZAZIONE e CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini della distribuzione e collocazione dei mezzi pubblicitari il territorio comunale è suddiviso in territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale conformemente ai vigenti strumenti urbanistici comunali e come definito nella tavola 1 del P.S.C, parte integrante del presente Piano. Nella medesima tavola sono individuati i limiti del centro abitato di Fidenza e dei centri frazionali.

CLASSIFICAZIONE	LINEA D'INTERVENTO
Centro storico.	Area di carattere storico, si opera secondo criteri di salvaguardia, tutelando il decoro

	urbano. Possono essere installati: insegne d'esercizio frontali, impianti di pubblica affissione di medio formato e impianti temporanei nelle forme e modi disciplinanti dal presente Piano.
Territorio urbanizzato e urbanizzabile	Sono ammesse tutte le tipologie di impianto del presente Piano con dimensioni diverse a seconda che l'installazione sia entro o fuori i confini del centro abitato.
Territorio rurale	Insieme delle parti di territorio esterne ai perimetri del territorio urbanizzato e urbanizzabile. Tale zona è soggetta alle limitazioni previste. Il riferimento per le dimensioni e mezzi pubblicitari ammessi sono le indicazioni del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.
Ambiti di limitazione	Sono zone in cui è preclusa l'installazione di ogni mezzo pubblicitario tranne insegne a muro: sono aree di tutela storica e naturalistica, aree interessate dalla viabilità storica (via Francigena), percorsi naturalistici, strade panoramiche, collinari aree di rispetto dei cimiteri e tutte quelle aree in cui si ritiene che la presenza di impianti pubblicitari contribuisca a diminuire la qualità urbana o del territorio rurale.

Art. 5 Progetti Speciali

1. In attuazione di questo Piano che definisce zone del territorio comunale, tipologia di impianti ammessi e modalità della relativa autorizzazione preventiva all'installazione, può essere ammessa deroga alle disposizioni particolari del presente piano, sempre in conformità alle disposizioni e normative generali, dietro approvazione di un progetto da parte della Giunta Comunale da rendere esecutivo con conseguenti atti del dirigente responsabile.

Art. 6 Definizione degli impianti pubblicitari

Si definiscono **impianti pubblicitari**, così come classificati dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. (codice della strada e relativo regolamento) i manufatti destinati a supportare messaggi di pubblica affissione istituzionale, commerciale, sociale di affissione diretta e pubblicità esterna.

Art. 7 Classificazioni degli impianti e dei mezzi pubblicitari e di propaganda

1) Gli impianti pubblicitari possono essere in prima istanza classificati in temporanei o permanenti in merito al tipo di installazione adatto ad essere più o meno duraturo nel tempo per il tipo di materiale e di fissaggio/ancoraggio utilizzato e al periodo di validità della relativa autorizzazione all'installazione.

a) IMPIANTI PERMANENTI

- Insegna
- Preinsegna
- Cartello
- Tabella
- Bacheca
- Impianto a messaggio variabile
- Totem
- Impianto di servizio
- Automezzo pubblicitario, oltre le 48 ore di sosta nella medesima localizzazione (assimilabile ad impianto fisso).

b) IMPIANTI TEMPORANEI

- Striscione
- Stendardo;
- Locandina;
- Prisma;
- Gigantografia su ponteggio;
- Segno orizzontale reclamistico;
- Automezzo pubblicitario fino alle 48 ore nella medesima localizzazione.

2) Gli impianti ai fini del presente Piano, possono anche essere distinti in due classi principali, relativamente al tipo di messaggio pubblicitario contenuto:

a) IMPIANTI PER PUBBLICITA' ESTERNA: comprende le insegne di esercizio e manufatti installati sugli edifici, nelle pertinenze degli stessi e che hanno come scopo la pubblicità dell'attività esercitata, oppure, come nelle preinsegne, la localizzazione nel territorio della singola attività.

b) IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE: composta dagli impianti destinati alla pubblicità commerciale, istituzionale e sociale. Gli impianti di pubblica affissione di distinguono in:

b1) IMPIANTI RELATIVI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE: sono effettuate dal servizio affissioni per adempiere gli obblighi di legge, per comunicazioni ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati. Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione o alle attività dell'ente o del soggetto promotore.

b2) IMPIANTI RELATIVI ALLE AFFISSIONI DI NATURA SOCIALE o comunque prive di rilevanza commerciale: sono effettuate dal servizio affissioni per comunicazioni ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici ovvero su istanza di soggetti privati.

b3) IMPIANTI RELATIVI ALLE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE che possono essere effettuate sia dal servizio affissioni sia direttamente dai privati;

Per tutte e tre le sopra indicate categorie di pubblica affissione b1-b2-b3, le tipologie di impianti permanenti ammessi sono:

Cartello,
Tabella,
Bacheca,
Totem;

Impianto di servizio;
Impianto a messaggio variabile;

Gli impianti temporanei ammessi sono: stendardi, locandine, prismi, gigantografie su ponteggio, segno orizzontale reclamistico, automezzi pubblicitari fino alle 48 ore di sosta nella medesima localizzazione.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 8 Targhetta di identificazione

1. Su ogni mezzo pubblicitario (escluse le insegne di esercizio frontali, a tetto), autorizzato ai sensi del presente Piano, deve essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta identificativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento c.d.s.
2. Per tutti gli impianti e mezzi pubblicitari valgono le norme generali di cui al titolo VI del presente Piano, salvo casi particolari indicati nei successivi articoli.

Art. 9 Dimensioni

1. Di seguito vengono descritte le varie tipologie di impianti pubblicitari ammessi, siano essi pubblici o privati.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, **se installati fuori dai centri abitati** (art. 48 Regolamento di attuazione del Codice della Strada) non devono superare la superficie di 6 mq ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino al limite di 50 mq.
3. Si vedano gli articoli seguenti per le dimensioni di ciascuna tipologia di mezzo pubblicitario all'interno dei centri abitati ed il relativo abaco allegato.

Art. 10 Insegne di esercizio definizione e norme comuni

1. (art. 47 Regolamento c.d.s) *E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, **installata nella sede dell'attività** a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.*
2. Per insegne, descritte per installazione e caratteristiche nei successivi articoli, si intendono scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposte nella sede di un esercizio, industria, commercio arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, l'indicazione generica della merce venduta, le caratteristiche di tali installazioni devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'immediata identificazione dell'attività.
3. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. In questo caso la luminosità deve essere limitata ai caratteri e ai simboli della denominazione di esercizio.
4. L'apposizione di globi luminosi, o altre forme pubblicitarie diverse dalle insegne e in aggiunta a queste è valutato di volta in volta dal responsabile del procedimento con criterio teso ad evitare messaggi ridondanti, eccessiva e disordinata occupazione dello spazio di facciata e disarmonico accostamento con il contesto architettonico e ambientale, con particolare riguardo agli impianti visibili dalla pubblica via.
5. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi ed aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
6. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti dei balconi, sui terrazzi e finestre è vietato installare qualunque tipo di insegna al di sopra della linea di gronda degli edifici.
7. L'amministrazione comunale potrà individuare insegne e bacheche esistenti, di valore storico tipologico o di alta qualità progettuale, da sottoporre a tutela.
8. I mezzi pubblicitari a sé stanti, esposti nelle vetrine degli esercizi, sono ammissibili soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato

dalla ditta espositrice, in sussistenza della prima insegna di esercizio e a condizione che questa abbia carattere di prevalenza.

9. Fuori dalla luce dei vani degli esercizi commerciali non sono consentite insegne a cassonetto scatolare; salvo quelle dipinte su muro, devono essere a lettere scatolate e sagomate, poste aderenti alla facciata; quelle luminose devono essere del tipo filo a neon o scatolari a luce schermata sui lati, con lettere staccate e sagomate.

10. Tutte le insegne devono rispondere a requisiti oggettivi (tipologiche, dimensionali, colori, materiali, composizione delle scritte e dei disegni, collocazione, etc) tali da consentire, a salvaguardia del decoro urbano, un armonico inserimento nel contesto ambientale e architettonico.

11. **Dimensioni:** per le insegne posti fuori dai centri abitati la dimensione espositiva complessiva deve rientrare nei limiti di cui al precedente art. 9 comma 2.

La dimensione delle insegne di esercizio **collocabili in centro abitato:** l'impianto può avere altezza massima di 80 cm, con estensione massima pari al 50% della lunghezza della facciata e sporgenza entro 20 cm. Se collocate parallelamente alla carreggiata, o in aderenza ai fabbricati in cui ha sede l'attività, possono raggiungere la dimensione massima di 10 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% rispetto alla superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 25 mq.

Le dimensione massima in centro abitato, per insegna su supporto autonomo, ammessa solo nel caso di cui al successivo art.14 è di 2,00 mq.

12. Le insegne all'esterno degli edifici aggettanti su strade prive di marciapiede per più di 10 cm, devono essere poste in opera ad altezza di almeno 5,10 m dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

13. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale, artigianale e direzionale, all'interno delle zone classificate dallo strumento urbanistico generale come "sistema produttivo", "sistema commerciale - direzionale" possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, anche a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio. In questo caso non sono consentite insegne a cassonetto scatolare, né cieco né luminoso; le insegne devono essere a lettere singolarmente scatolate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. In ogni caso le insegne debbono sempre essere collocate entro la sagoma dell'edificio. Per dette attività e se installate a tetto le insegne possono raggiungere la superficie massima di 20 mq, in deroga a quanto indicato al com.11 del presente articolo.

14. Possono essere installate anche in deroga ai limiti dimensionali di cui sopra, all'interno delle zone individuate dallo strumento urbanistico comunale quali "sistema produttivo", "sistema commerciale-direzionale", nonché "sistema speciale", a condizione che siano parte di un progetto unitario complessivo di zona.

Art. 11 Disposizioni specifiche per insegne in centro storico

1. Le insegne planari al prospetto dell'edificio devono corrispondere all'esercizio commerciale relativo; nelle insegne prive di supporto, in cui ogni lettera costituisce singolo elemento, è possibile comporre più vetrine.

2. Nel caso di elementi decorativi (marcapiano, davanzali, etc) il pannello dell'insegna non può sovrapporsi ad essa.

3. Sono vietati pannelli di supporto in laminati non verniciati, vetri a specchio, alluminio anodizzato se non verniciato.

4. Le insegne frontali infisse alla facciata non devono aggettare per più di 20 cm, nelle insegne frontali con cassonetto a filo interno parete, la scritta dovrà essere fatta solo con lettere retroilluminate e fondo opaco.

5. Sono ammesse insegne con lettere in metallo applicate su pannello incorporato alla vetrina, con lettere anche del tipo retroilluminate.

6. In centro storico, sono vietate le installazioni di insegne a tetto.

Art. 12 Vetrofania.

1. Si intende la riproduzione su superficie vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. Le vetrofanie sulle vetrine sono sempre ammesse, previo pagamento della relativa imposta di pubblicità, se rispettano i seguenti requisiti:

- devono essere attinenti all'attività esercitata a condizione che siano di buona qualità estetica, preferibilmente con scritte di colore chiaro su fondo trasparente incolore o scuro, non siano ripetitive o ridondanti, non occupino eccessivamente lo spazio della vetrina; in luogo della denominazione dell'attività, i marchi possono essere riprodotti nelle forme depositate in qualunque parte della vetrina e iscritti in un quadrato o in un rettangolo con dimensione massima di 1,5 mq.

- devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste ai piani superiori aperte su percorsi o piazze.

Art. 13 Insegne a bandiera su edificio

1. Manufatto sporgente ad una costruzione, mono o bifacciale, realizzato in materiali rigidi.

2. Nel centro storico sono ammesse unicamente per farmacie, alberghi, tabaccherie, in tal caso l'insegna dovrà essere staccata dal fronte dell'edificio di almeno 50 cm. Quelle esistenti per esercizi diversi, sono consentite fino alla scadenza della relativa autorizzazione, dopodiché andranno rimosse ed adeguate alle norme del presente Piano.

3. I simboli quando illuminati di colore verde o rosso, debbono essere installate ad almeno 8 mt dall'impianto semaforico. Il simbolo della farmacia deve essere di colore verde e illuminato solo negli orari di servizio notturno.

4. Le insegne debbono essere accostate alla facciata nel rispetto degli allineamenti e delle caratteristiche architettoniche. Non devono ostacolare la visuale di targhe o scritte di pubblico interesse né porsi come schermo di visuali prospettiche monumentali o panoramiche di pregio.

5. Le insegne a bandiera non possono essere dotate o associate a elementi di altra natura, quali simboli, marchi, scritte alfanumeriche.

6. Le insegne a bandiera devono avere altezza minima da terra di 3,0 m se aggettanti su spazi di pedonali pubblici o di uso pubblico e 5,10 m se aggettanti su strade e poste comunque ad altezza tale che il bordo inferiore non superi quella del piano primo.

7. Nel medesimo fabbricato le insegne debbono conformarsi in modo omogeneo per materiali, forme e dimensioni.

Art. 14 Insegne su supporto autonomo

1. Manufatto monofacciale installato nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze di essa. Salva diversa disposizione, può essere autorizzata nel caso esistano elementi naturali o artificiali non eliminabili che siano d'ostacolo alla vista dell'insegna frontale, oppure nel caso il fabbricato in cui ha sede l'attività pubblicizzata sia così arretrato rispetto al fronte stradale, che l'insegna frontale non risulti adeguatamente visibile.

2. Di norma le insegne su supporto proprio possono essere autorizzate solo in posizione parallela alla viabilità. In casi particolari, ove le disposizioni non permettano un'adeguata visione e fuori dai centri abitati, è ammessa la collocazione perpendicolarmente alla viabilità.

a) Cartello Pubblicitario: *Per cartello pubblicitario si intende un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, è autorizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse (art. 47 comma 4 Regolamento c.d.s.).*

1. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

2. Di norma, sulla viabilità, i cartelli possono essere installati preferibilmente con orientamento orizzontale rispetto alla strada e avere le seguenti dimensioni: 140 x 100 cm, 200x140 cm, 200 x 150 cm e 300x 200 cm all'esterno centro abitato, e anche 400 x 300 cm e 600 x 300 cm entro il centro abitato.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari fissi diversi dalle insegne d'esercizio recanti messaggi di pubblica utilità possono derogare ai limiti dimensionali del presente capoverso.

b) Bandiera: elemento bifacciale a sviluppo verticale, realizzato con materiali privi di rigidità propria e collocato su sostegni autonomi ai quali deve essere ancorato per almeno due lati. Può essere illuminato per luce indiretta.

1. Può essere autorizzata la collocazione di un unico esemplare o più esemplari (massimo 3) solo negli ambiti urbani a destinazione artigianale, industriale, commerciale, può avere dimensioni complessive non superiori a 1,5 mq se singole massimo 3 mq se multipla. Fuori centro abitato può avere dimensioni 3 mq se singola e 4,5 complessive se multipla. Gli elementi che compongono l'impianto a bandiera multipla debbono essere realizzati negli stessi materiali, forme, colori e dimensioni.

2. L'impianto può essere installato unicamente su suolo privato e non può mai aggettare su spazi pubblici.

3. Il bordo inferiore della bandiera deve trovarsi a non meno di 2,50 m dal corrispondente piano di calpestio e l'intero impianto non può avere altezza superiore a 4,5 m da terra.

c) Totem: Struttura autonoma a sviluppo verticale, in materiali rigidi di qualsiasi natura, a di sostegno per scritte, simboli o marchi, realizzati in modo che l'elemento di sostegno e la facciata espositiva si configuri in un tutt'uno. Può essere luminosa per luce indiretta o con lettere luminose per luce propria su sfondo schermato.

- Può contenere messaggi pubblicitari che occupino una superficie complessiva non superiore al 40% di quella dell'intero manufatto.

- Entro centri abitati la dimensione massima dell'intero manufatto non può essere superiore a 600 x 200 cm .

- Fuori centri abitati la dimensione massima può essere 200 x 300 cm.

Art. 15 Insegne su tenda

Per tende parasole si intendono manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi anche di botteghe.

1. Le tende frangisole che si attestano sul prospetto di un medesimo edificio dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati, in modo da assicurare unitarietà dei prospetti.

2. Le tende, per assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale sono installate, non devono occultare gli elementi di pregio storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali stipiti e cornicioni.

3. Le dimensioni delle tende non devono eccedere mai le dimensioni lineari delle corrispondenti aperture, ad eccezione dei margini necessari al fissaggio e ai meccanismi di funzionamento.

4. Non devono mai coprire la toponomastica della via e/o il numero civico del fabbricato.

5. Le tende parasole se installate su suolo pubblico o di uso pubblico, a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di 2,00 m comprese le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla viabilità, ed un oggetto inferiore di almeno 20 cm alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a 2,0 m. In strade prive di marciapiede, ove ammesse l'oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di 1,00 m ove ammessa l'installazione.

6. Le eventuali scritte riportate devono rispettare le caratteristiche, indicazioni e prescrizioni previste precedentemente per le insegne di esercizio (poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli) e sono collocate in corrispondenza delle vetrine poste al piano terra, mai ai piani superiori.
7. Le scritte sono ammesse solo nel bordo (o mantovana) e possono essere relative alla sola denominazione di esercizio o a marchi di fabbrica.
8. Sulla falda superiore della tenda può essere riportato il solo marchio inerente l'attività esercitata con dimensioni contenute in un quadrato di lato 0,50 m.
9. E' vietata l'installazione di tende agli incroci delle vie e l'installazione di protezioni laterali.

Art. 16 Targa, detta anche targa di esercizio

1. Targa è la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio installata nella sede di esercizio di un'attività in corrispondenza di ingressi, o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine e deve essere priva di luminosità propria.
2. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di 30 x 20 cm.
3. Nel caso di ingressi condominiali, ove è prevista l'installazione di più targhe è prescritta la presentazione di soluzioni progettuali unitarie e/o coordinate, in tal caso la dimensione massima ammessa è di 3,00 mq.
4. Le targhe indicanti attività commerciali in generale non dovranno invece superare la misura di 50 x 30 cm.
5. Per le targhe inerenti la pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme specifiche vigenti.
6. Per l'autorizzazione all'installazione se e ove dovuta, si faccia riferimento alle modalità per le insegne indicate nella parte del Piano relativa alle autorizzazioni (Titolo VII).
7. In centro storico e sui fabbricati soggetti a restauro e risanamento conservativo, monumentali o soggetti a ristrutturazione edilizia in sagoma, è prescritto l'uso di materiali coerenti con i caratteri dell'edificio e primariamente (ottone, rame o altro metallo, materiale lapidei, vetro, etc).

Art. 17 Preinsegne

1. Si definisce preinsegna *la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale o bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce diretta. (art. 47 comma 2 del Regolamento c.d.s.).*
2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti previsti dal presente piano. Non possono essere installate su impianti concernenti segnali di direzione, fatta eccezione per quelle che riportino indicazioni alberghiere e di ristorazione (in tal caso devono essere conformi al regolamento di esecuzione del codice della strada), né interferire con la visibilità dei segnali stradali.
3. E' ammesso, anche sul suolo pubblico, l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di non più di n. 6 preinsegne, anche bifacciali, (nel limite massimo di 3 per ogni attività, collocate in diverse posizioni), a condizione che abbiano le stesse dimensioni. I gruppi di preinsegne possono essere posti in posizione autonoma e in ogni caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali.

4. Devono essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

5. La localizzazione dei gruppi di preinsegne deve avvenire previa previsione unitaria da parte dell'amministrazione e in coerenza con gli obiettivi di questo Piano; ogni diversa localizzazione è vietata.

6. Dimensioni ammesse:

1. Nel centro storico sono ammesse le preinsegne solo quando il luogo in cui ha sede l'attività che si intende pubblicizzare sia scarsamente visibile o difficilmente raggiungibile, con dimensioni di 80 cm x 20 cm.

2. All'interno del centro abitato (con esclusione il centro storico) il formato deve rispettare la dimensione di 100 cm x 20 cm.

3. Fuori dal centro abitato (*art. 48 comm 3 Regolamento c.d.s.*) e (sulla viabilità principale lungo gli assi della via Emilia, via Gramizzi, via XXIV Maggio, S.P. 359 per Salsomaggiore anche interni al centro abitato) il formato ammesso è rettangolare e deve essere contenuto entro il limite inferiore di 100 cm x 20 cm e quello superiore di 150 cm x 30 cm.

4. Conformemente a quanto indicato all'art. 38 del presente Piano, nessuna preinsegna isolata né gruppo di preinsegne potrà essere installata fuori dal centro abitato, lungo le strade panoramiche, precollinari e nelle aree tutelate e/o vincolate a norma di regolamenti locali e/o sovraordinati.

Art. 18 Preinsegne nelle zone artigianali ed industriali

1. Nelle zone artigianali ed industriali sono ammesse installazioni di gruppi di preinsegne in modo unitario, nelle zone individuate nell'Allegato 3 "*Elaborato grafici di individuazione dei gruppi di preinsegne nelle attività artigianali/industriali*" del presente Piano:

- Quartiere "*la Bionda*";
- Quartiere "*le Carzole*";
- Quartiere di via Marconi (aree produttive Lodispago, Loghetto, Soprip);
- Quartiere di via Pertini (zona produttiva TD3);
- Quartiere artigianale Fornio via della Fonderia;
- Quartiere artigianale Parola;
- Zona produttiva "*San Michele 2*";
- Lottizzazione Rio Bergnola.

2. Nell'allegato 3 sono riportate i singoli gruppi di pre insegne esistenti per ciascuna zona artigianale industriale, che potranno essere ulteriormente implementati con atto del dirigente responsabile del servizio.

3. Le caratteristiche tecniche delle preinsegne nelle zone artigianali-industriali sono le seguenti:

- devono avere dimensione 0,25 m x 1,25 m;
- il colore di fondo delle preinsegne deve essere nero con scritte e frecce di colore giallo, eventuali simboli e marchi possono avere il colore originario del marchio della ditta e devono avere dimensione non superiore ad un terzo della superficie della preinsegna;
- possono avere diverse caratteristiche grafiche e/o di colorazione nel caso di indicazione di luoghi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dal Codice della Strada.

4. Le frecce non potranno essere abbinare od interferire con i segnali stradali: dovranno quindi essere posizionate su palo autonomo, del tipo, del colore e delle dimensioni prescritte (si veda l'allegato 2 "*Specifiche tecniche degli impianti di pre insegne nelle zone artigianali-industriali*").

5. La prima freccia a partire dall'alto dovrà contenere esclusivamente l'indicazione della denominazione della strada, completata dal logo del Comune di Fidenza, nei colori, nelle dimensioni e caratteri illustrati nella predetta scheda tecnica.

Le preinsegne devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario". In ogni gruppo segnaletico devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi in essa scritti;
- b) le frecce indicanti "dritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
- c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "dritto", e per ultime, in basso" vanno poste le frecce indicanti "destra".

Art. 19 Pubblicità sui veicoli speciali (detti anche camion vela o vele pubblicitarie)

1. La pubblicità che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, tra cui anche i cosiddetti "camion vela", che sostino nella medesima area all'interno del territorio comunale, per un periodo superiore alle 48 ore, sono equiparati ad un impianto di pubblicità fisso e sottoposti alla specifica disciplina prevista dal presente Piano.

2. L'utilizzo di tali mezzi pubblicitari, ammessa per un periodo massimo di 1 anno, non è prorogabile nella medesima localizzazione.

3. La sosta, ove ammessa, deve avvenire sempre nel rispetto delle distanze e prescrizioni di cui al Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, previsti per gli impianti fissi.

4. Non sono mai ammessi all'interno del territorio rurale.

5. Tale forma pubblicitaria è ammessa, esclusivamente nelle aree adibite a parcheggio (anche di uso pubblico) degli esercizi, opportunamente dislocate, solo ove la sosta di tali mezzi non riduca i parametri di standard prescritti al di sotto dei minimi previsti.

6. I camion vela di cui al comma precedente sono ammessi, dopo aver ottenuto regolare autorizzazione (procedure di cui agli art. del presente Piano) al solo fine di pubblicizzare iniziative commerciali particolari, nuove aperture di esercizi commerciali nel territorio comunale, etc. non potendo sostituirsi agli impianti di pubblicità esterna e/o di pubblica affissione dati in gestione ai privati. Ove persista tale forma pubblicitaria, oltre un anno nella medesima posizione non sarà prorogabile, assumendo in tal caso di fatto le caratteristiche di un impianto pubblicitario fisso, si dovranno preferire i tipi di impianto descritti nei precedenti articoli.

7. I camion vela, regolarmente autorizzati e posizionati in territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente Piano, saranno legittimati a restare fino a coprire la permanenza complessiva del periodo di un anno, previa eventuale proroga; oltre tale periodo vale quanto espresso al comma precedente.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 Quantità degli impianti affissionali

1. La pubblica affissione come definita all'art. 7 del presente Piano, riguarda impianti destinati alla pubblicità istituzionale, sociale e commerciale effettuata direttamente dal servizio Entrate del Comune di Fidenza o suo soggetto incaricato, oppure effettuata da soggetti privati (a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica), su strutture di seguito descritte.

2. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono essere individuati con una targhetta riportante l'indicazione "Comune di Fidenza".

3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla dimensione della popolazione residente deve essere almeno pari a 324

mq (12 mq ogni 1.000 abitanti, con riferimento al dato della popolazione residente al 31.12.2018 di 27.041 abitanti), come indicato nel "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

4. Il piano stabilisce di incrementare complessivamente in 960 mq il limite massimo di impianti affissionali comunali in relazione alla caratterizzazione del territorio e alle caratteristiche del sistema produttivo e commerciale dando atto che attualmente sono attivi 636 mq di spazi affissionali.

5. La superficie complessiva degli impianti di pubblica affissione potrà essere modificata dalla Amministrazione Comunale per eventuali esigenze sopravvenute dopo l'approvazione del piano.

Art. 21 Caratteristiche tecniche e prescrizioni

1. Tutti gli impianti affissionali da installare in modo permanente, devono essere realizzate in materiale durevole opportunamente trattato e verniciato e strutture di sostegno e fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 22 Cartello Affissionale

1. Manufatto permanente può essere bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc.

2. I cartelli possono essere installati con orientamento preferibilmente orizzontale e avere le seguenti dimensioni:

- interno al centro abitato: dimensioni attuali (140 x100) e (200 x140);
- possibili dimensioni ammesse: 4,00 x 3,00 e 6,00 x 3,00;
- esterno al centro abitato: 2,00x1,40 e 3,00 x 2,00.

Art. 23 Tabella

1. Si definisce manufatto permanente bidimensionale collocato entro la sagoma di muri di recinzione o si sostegno di edifici o altri manufatti; è unicamente monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente sia mediante sovrapposizione di altri elementi. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.

2. Le tabelle possono avere le seguenti dimensioni:

- 140 x 100, 200 x 140, 200 x 300, fino alla dimensione massima di 400 x 300 e 600 x 300.

3. Le tabelle possono essere raggruppate a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso i singoli elementi debbono essere di uguale dimensione e orientamento, essere disposte su non più di due file orizzontali e avere dimensione massima di 600 x 300.

4. Nelle zone raggiungibili dai pedoni, le tabelle debbono essere collocate ad altezza minima di 1,5 m dal piano di calpestio, avere sporgenza ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli vivi, bulloni, staffe, etc).

5. Fuori dai centri abitati la dimensione complessiva delle tabelle multiple non può superare quanto disposto art. 9 del presente Piano.

Art. 24 Bacheca

1. Bacheca è un manufatto permanente, scatolare, prevalentemente bidimensionale, collocato entro la sagoma di muri di recinzione, di sostegno di edifici o di altri manufatti, caratterizzato da un pannello trasparente posto a protezione della superficie espositiva; è unicamente monofacciale con superficie predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere luminosa per luce propria, sia per luce indiretta.

2. Le bacheche possono essere utilizzate solo per comunicazione non di natura commerciale. Possono essere installate con orientamento orizzontale o verticale nei seguenti formati: 50 x 70, 70 x 100.

3. Le bacheche possono essere raggruppate o fuse in un unico elemento a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso debbono avere altezza massima 70 cm e lunghezza massima 300 cm. Altri formati debbono essere specificatamente autorizzati in base a richieste motivate e per necessità che non possono essere soddisfatte in altro modo.

4. Nelle zone raggiungibili dai pedoni, le bacheche debbono essere collocate ad altezza minima di 1,5 m dal piano di calpestio, avere sporgenza ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli vivi, bulloni, staffe, etc).

Art. 25 Impianti Pubblicitari di servizio:

1. Manufatto permanente, avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline fermata autobus, transenne parapetonali, orologi, etc) recante pure uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Le tipologie di impianti sono:

2. **PENSILINA FERMATA AUTOBUS:** struttura che ha come scopo proprio quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. E' ammesso un elemento unico espositivo, mono o bifacciale e dovrà essere esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina. La massima dimensione ammessa è di 3 mq.

3. **PALINA FERMATA AUTOBUS:** struttura mono o bifacciale avente per scopo quello di segnalare e informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Può essere collocata solo in assenza di pensiline di fermate autobus e deve essere unica ove posta per servire la fermata di più linee dello stesso servizio. Il messaggio pubblicitario non deve avere dimensione massima di 1 mq. Devono essere poste ad altezza minima dal suolo di 2,5 da terra e 0,50 cm dal filo della banchina stradale.

4. **TRANSENNA PARAPEDONALE:** Struttura metallica in tubolare realizzata in ferro zincato verniciato in colore antracite. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensione massima di 70 x100 cm. All'interno del centro abitato la grafica delle informazioni pubblicitarie dovrà essere uniformata in colori e forme delle scritte e dei marchi, preferibilmente chiare su sfondo scuro.

5. **IMPIANTI DIVERSI:** l'amministrazione comunale sulla base di specifici progetti, potrà realizzare o autorizzare impianti pubblicitari che interessino elementi di arredo urbano, diversi da quelli descritti.

Art. 26 Impianti a messaggio variabile

1. Si definiscono cartelli, tabelle, totem, dotati di sistemi di modifica del messaggio attraverso il movimento elettromeccanico del supporto pubblicitario montato su parallelepipedo rotanti, o la composizione del messaggio tramite lampadine, diodi o led luminosi. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

2. Non sono mai ammesse la proiezione e la composizione di immagini in movimento, salvo gli effetti di transizione da immagini a immagine che debbono avvenire senza produrre lampeggio o ingenerare pericolo per la circolazione stradale.

3. Come indicato all' art. 51 com. 11 del *Regolamento c.d.s.*: "fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, se posti trasversalmente al senso di marcia dei veicoli. In posizione parallela al senso di marcia è ammesso un periodo di variabilità non inferiore a 2 minuti. All'interno dei centri abitati il periodo di variabilità è fissato in un minuto.

4. In tutto il territorio comunale, ove autorizzati la frequenza di variazione del messaggio non può comunque essere tale da produrre disturbo alla circolazione stradale.

5. I tipi a diodi e led e a proiezione di immagini di qualunque natura, sono ammessi soltanto nelle aree pedonali, nelle aree di parcheggio e in altri spazi ritenuti idonei dai

servizi comunali e comunque mai nel cono ottico di eventuali intersezioni della viabilità adiacente.

TITOLO V - MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Art. 27 Indicazioni generali

1. L'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario a carattere temporaneo **striscioni, locandine e stendardi, cartelli mobili, locandina con cavalletti o altro, relativamente a manifestazioni e/o spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, gastronomico di intrattenimento**, aperte al pubblico è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione e nei 15 giorni precedenti.
2. Gli impianti pubblicitari con carattere di provvisorietà possono essere autorizzati solo se per forma, colori, disegno e ubicazione, non generano confusione con la segnaletica stradale, ovvero non ne rendano difficile la comprensione o ne riducano la visibilità o l'efficacia, o arrechino disturbo visivo agli utenti della strada o ne distraggano l'attenzione.
3. Nessun impianto pubblicitario temporaneo è ammesso nelle zone rurali e nelle aree in cui non sono ammessi cartelli, impianti su supporto proprio, totem etc. (art. 38 del presente Piano).

Art. 28 Striscione

1. Striscione è un manufatto temporaneo, bidimensionale a sviluppo orizzontale, privo di rigidità e mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso. Può essere utilizzato solo per messaggi di natura sociale, culturale o privi di valore commerciale.
2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. Le dimensioni dei singoli marchi, simboli e scritte di attività private, in aggiunta al messaggio da pubblicizzare, non possono superare un terzo dell'intera estensione dello striscione.
3. L'esposizione di **striscioni sulle pubbliche** vie è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli e solo nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale, le aree preferenziali sono in piazza Garibaldi e lungo viale Martiri della Libertà.
La dimensione massima consentita è di 6,00 m x 1,50 m.
4. Se collocato al bordo o al di sopra di una strada deve essere posto ad altezza di almeno 5,10 m dall'altezza della carreggiata.
5. Striscioni temporanei presso la sede dell'attività commerciale, posti sul fabbricato o sulle relative recinzioni, possono essere autorizzati solo per reclamizzare particolari promozioni e/o iniziative speciali e solo in via temporanea (per massimo 90 giorni), senza possibilità di proroga.
6. La dimensione massima di tali striscioni è 5,00 m x 1,00 m di ed il loro posizionamento rispetto alle distanze ammesse dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai semafori, dalle intersezioni e dalla distanza dalla carreggiata, fa riferimento a quanto indicato per le insegne d'esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

Art. 29 Stendardo

1. Manufatto temporaneo bidimensionale a prevalente sviluppo verticale, privo di rigidità e mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso.
2. Può avere dimensione massima pari a 100 x 140 cm; se collocato al bordo di una strada deve essere posto ad altezza di almeno 5,10 m dall'altezza della carreggiata.

Art. 30 Prisma o locandina con cavalletto

- 1 Impianto temporaneo a sviluppo verticale anche nelle forma del cavalletto, realizzato con materiali rigidi di qualsiasi natura, collocato a terra su supporto proprio.
2. Dotato di due, tre, quattro facce espositive, riportante scritte, simboli o marchi. Il prisma può contenere messaggi pubblicitari con dimensione massima 100 x 140 cm per facciata e, in ogni modo, aventi una superficie non superiore al 50 % dell'intero manufatto.
3. Le dimensioni delle singole facce non possono essere superiori a 150 x 300 cm.
4. In tutto il territorio comunale i prismi, quando utilizzati per la pubblicizzazione di attività private, possono essere collocati solo nelle pertinenze dell'attività che pubblicizzano ed essere limitati al numero di 4.
5. Cavalletti mobili, prismi e locandine con cavalletto, stendardi su supporto autonomo rimovibile, possono essere autorizzati (**in prossimità della sede dell'attività pubblicizzata o nelle pertinenze di essa**), per pubblicizzare particolari iniziative commerciali, per un periodo massimo di 90 giorni senza possibilità di rinnovo, ed in numero massimo di 4.
6. Cavalletti mobili e prismi relativi alla pubblicità di iniziative commerciali e/o pubblicità temporanee (**collocati non in prossimità della sede dell'attività pubblicizzata**), possono essere autorizzati solo in via temporanea, per un periodo massimo di 90 giorni senza possibilità di rinnovo, entro il raggio di 5 km della sede dell'attività commercializzata e solo se la medesima si trova all'interno del confine del territorio comunale.
7. La dimensione consentita per cavalletti mobili è di 1,40 m x 1,00 m, il posizionamento è ammesso solo all'interno del territorio urbanizzato e urbanizzabile ma la localizzazione deve essere autorizzata caso per caso.
8. La collocazione di striscioni, locandine, stendardi in applicazione dell'art. 51 com. 10 del Regolamento c.d.s, può derogare a quanto stabilito per le distanze minime previste dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, risultando:
 - Fuori centro abitato: distanza ridotta a 50 m;
 - Entro centro abitato: distanza ridotta 12,5 m.

Art. 31 Gigantografia su ponteggio

1. Elemento temporaneo, bidimensionale, recante immagini a grande scala, realizzato con materiali di qualsiasi natura, predisposto per essere applicato alle impalcature di cantieri edili. Può essere luminoso per luce indiretta. La gigantografia dovrà preferibilmente produrre il prospetto o l'immagine dell'edificio oggetto dell'intervento o di un opera d'arte che ha attinenza con edificio oppure ancora un immagine artistica.
2. Il messaggio pubblicitario dovrà essere inserito in maniera organica nella gigantografia ed essere posto nella parte inferiore dell'impianto e occuparne al massimo il 20% della superficie totale della gigantografia. Il solo marchio dello sponsor se unico elemento del messaggio pubblicitario non dovrà occupare più del 30% dell'estensione dell'intera gigantografia.
3. Fuori dai centri abitati la dimensione massima del messaggio pubblicitario non può comunque superare i 6 mq.
4. L'impianto pubblicitario non deve pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale è ancorato e più in generale la sicurezza del cantiere, rispettando le specifiche norme di settore.

Art. 32 Segni orizzontali reclamistici

1. Si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segnali orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente, senza necessità di autorizzazione amministrativa, nei seguenti casi (art. 51 com. 9 *Regolamento c.d.s.*):

- all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
 - lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e dalle 36 ore precedenti e nelle 24 successive, previo nulla osta dell'ufficio che autorizza la manifestazione.

3. Per essi non si applicano gli articoli di limitazione e distanze dagli altri mezzi pubblicitari e da cartelli stradali di cui agli art. 38-39 del presente Piano, salvo le distanze previste per la collocazione di mezzi pubblicitari sia fuori sia entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

4. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Relativamente a quelli installati lungo il percorso di manifestazioni sportive è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di procedere alla rimozione entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi preesistenti. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione sarà considerata abusiva e quindi sanzionata ai sensi delle vigenti normative in materia, D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..

Art. 33 Altri impianti di pubblicità e propaganda

1. *Si definiscono (art. 47 com. 8 Regolamento c.d.s.) impianti di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile, secondo le definizioni precedenti; può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.*

Sono altri impianti di pubblicità e propaganda a titolo esemplificativo:

a) bacheca: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, di informazioni cinematografiche e di spettacolo, di merci o loghi dell'attività principale o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, nonché all'esposizione di menu', tariffe, prezzi di pubblico esercizio, o per altri scopi pubblicitari.

b) Mostra o vetrina: si intendono gli infissi collocati nelle aperture di locali prospicienti aree pubbliche o accessibili al pubblico, autorizzati all'esercizio dei attività di carattere commerciale, artigianale o terziario.

2. Entrambe sono sempre consentite sul suolo privato (fatto salvo il pagamento del canone di pubblicità ove e se dovuto).

3. All'interno del centro storico devono essere sempre autorizzate, se collocate all'esterno del centro storico devono essere autorizzate se di dimensioni maggiori di 1,5 mq.

4. In centro storico la collocazione ed i materiali devono essere coerenti con i caratteri dell'edificio, con divieto dell'uso di materiali plastici o anodizzati. L'amministrazione si riserva di prescrivere tipologie, disegno e materiali d'uso per bacheche e mostre/vetrine, a seguito di Piano dell'arredo e dell'oggettistica urbana prevedendo l'obbligo di adeguamento per le bacheche esistenti.

Art. 34 Pubblicità di itinerari stradali e turistici

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità di itinerari stradali, intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto per le preinsegne e eventuali mezzi pubblicitari a carattere provvisorio, ove autorizzabili.

2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli art. 134 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e da eventuali ulteriori specifiche norme.

Art. 35 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e di rifornimento carburanti e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio, nelle stazioni di rifornimento di carburante e nelle aree di parcheggio, **entro i centri abitati**, possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari attinenti ai servizi stessi la cui superficie complessiva non superi il 10% delle relative aree, posti ad una distanza minima di metri 2 dalla carreggiata. Nel computo della superficie dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Per la ubicazione e il dimensionamento dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di rifornimento carburanti e nelle aree di parcheggio, **fuori centro abitato** fare riferimento alle indicazioni dell'art. 52 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

TITOLO VI – NORME COMUNI

1. Non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Titolo (norme comuni a tutti i mezzi pubblicitari) i mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e di propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada.
2. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari visibili dai veicoli transitanti sulle strade che possano generare confusione con la segnaletica stradale, possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
3. Tutti i mezzi pubblicitari non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Art. 36 Caratteristiche tecniche

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere alle indicazioni seguenti, che potranno essere dettagliati con successivo piano dell'arredo urbano, anche per singole zone del territorio:
 - le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in materiale durevole opportunamente trattato e verniciato, con colore da concordare con l'amministrazione comunale, per mantenerne la stabilità e durabilità;
 - i cartelli e gli altri impianti luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista);
 - le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
2. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa a seconda del tipo di impianto, come descritto, e comunque in conformità alle norme di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46 es.m.i. oltre a quanto previsto dal D.L.vo del 30 aprile 1992, n. 285. Le sorgenti luminose, devono essere conformi a quanto prescrive dagli artt. 50, 51 del D.P.R.495/92, aggiornato con D.P.R. 610/96.

Art. 37 Divieti per la collocazione di impianti pubblicitari su supporto proprio

E' vietata la collocazione di insegne su supporto autonomo, cartelli, totem e pre-insegne:

- a) Nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- b) Nelle fasce di rispetto cimiteriale;
- c) Lungo le strade percorrenti i crinali e le strade panoramiche (art. 90 delle norme di P.S.C.);
- d) Nelle zone di tutela del paesaggio agrario;

- e) Lungo i tracciati dei Percorsi Natura (art. 91 del P.S.C.);
- f) Nelle zone di tutela delle aree boschive;
- g) Nel parco naturale dello Stirone e del Piacenziano.

Art. 38 Collocazione vietata

1. *Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e bacheche, fuori ed entro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è **comunque vietato nei seguenti punti** (art. 51 comma 3 Regolamento c.d.s.):*

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione all'interno dei centri abitati dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali, la cui autorizzazione è comunque oggetto di valutazione caso per caso.

2. il posizionamento dei mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia permanenti o temporanei, deve avvenire comunque in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica viabilità.

Art. 39 Indicazioni per la collocazione all'interno dei centri abitati

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari (non aventi carattere di provvisorietà), entro i centri abitati, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime (art. 51 com. 4 del Regolamento c.d.s) :

- 50 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- m100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi

2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del Codice della Strada, come di seguito indicato:

- m 20 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- m 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- m 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi

3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della sede stradale, sempre che siano rispettate le indicazioni di cui all'art. 23 comma 1 del vigente codice della strada;

4. Le distanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata, (la pista ciclabile non è compresa nella carreggiata);

5. Per l'installazione e dimensioni di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato valgono le indicazioni previste nei precedenti articoli, salvo casi particolari soggetti a specifica valutazione da parte dell'amministrazione.

Art. 40 Indicazioni per le installazioni all'esterno dei centri abitati

1. L'installazione di impianti pubblicitari in genere, ubicati esternamente ai centri abitati salvo casi specifici di cui ai commi seguenti del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, lungo o in prossimità delle strade ove ne è prevista l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime (art. 51 com. 2 Regolamento c.d.s.):

- 3 m dal limite della carreggiata;
- 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 m prima dei segnali di indicazione;
- 100 m dopo i segnali di indicazione;
- 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice;
- 250 m prima delle intersezioni e 100 m dopo le intersezioni;
- 200 m dagli imbocchi delle gallerie;
- 100 m dal vertice dei raccordi verticali e convessi”.

2. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e quelle di cui al precedente art. 17, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della sede stradale, sempre che siano rispettate le indicazioni di cui all'art. 23 comma 1 del vigente codice della strada;

3. Le distanze di cui al precedente commi 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata (così come definita dall'art. 3 com1, num 7 del Codice della Strada, la pista ciclabile non è compresa nella carreggiata);

4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

5. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con detti elementi.

6. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Art. 41 Limitazioni e divieti

1. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

2. L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

3. La collocazione degli impianti pubblicitari sugli edifici vincolati (ai sensi D.Lgs 42/2004) od in prossimità di essi, nei luoghi nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, è subordinata all'approvazione da parte della competente soprintendenza.

4. Non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale sul muro di cinta dei cimiteri.

5. Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
6. E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.
7. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale, pali di illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.
8. Al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore a cm 200.
9. Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse della strada devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente all'asse stradale.

TITOLO VII – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 42 Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Piano.
2. La diversa competenza al rilascio di detta autorizzazione varia a seconda della localizzazione dell'impianto pubblicitario (entro o fuori centro abitato) e a seconda dell'ente proprietario della strada su cui si installa l'impianto, in merito si veda quanto indicato agli art. 3 e 4 del presente Piano.
3. Sono esclusi dall'autorizzazione ma sottoposti a preliminare comunicazione e a pagamento dell'imposta se ed in quanto dovuta le forme di pubblicità di cui all'art. 9 del *Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta comunale della Pubblicità e del diritto delle Pubbliche Affissioni*.

Art. 43 Autorizzazione all'installazione di mezzi e impianti pubblicitari

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari fissi o temporanei è soggetta ad autorizzazione amministrativa con durata di validità triennale rinnovabile
2. L'istanza di autorizzazione al posizionamento è inoltrata utilizzando l'apposita modulistica regionale corredata dagli allegati richiesti secondo il tipo di mezzo o installazione pubblicitaria richiesta e con le modalità riportate nel successivo articolo.

Art. 44 Presentazione dell'istanza di installazione insegne e/o altri mezzi pubblicitari

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione all'installazione devono essere presentate in formato digitale, con le modalità di cui alla piattaforma telematica del "SuapER" reperibile all'indirizzo web: <https://accessounitario.lepida.it> previo ottenimento delle credenziali di accesso attraverso l'applicativo "FedERa" all'indirizzo web <https://federa.lepida.it>. Ai fini dell'utilizzo della piattaforma SuapER è obbligatorio essere muniti di firma digitale ed account di posta elettronica certificata.
2. La domanda dovrà pertanto essere presentata con modalità esclusivamente telematica attraverso l'utilizzo del modello dinamico generato in base alle scelte effettuate sottoscritto digitalmente e corredato dagli allegati indicati sullo stesso modulo SuapER; richiesti in base al tipo di mezzo o installazione pubblicitaria oggetto di istanza;
3. Per i mezzi pubblicitari installati su aree di proprietà comunale occorre presentare anche la relativa [richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico](#) in formato digitale, con le modalità di cui alla piattaforma SuapER.
4. Per la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è richiesto il versamento dell'imposta di bollo virtuale e dei diritti di segreteria con le modalità reperibili sul sito web del Comune di Fidenza.

5. Si fa presente che se si agisce per conto di altro soggetto è necessario allegare anche apposita procura speciale per la presentazione telematica dell'istanza, debitamente compilata e sottoscritta.

6. Per le domande riguardanti impianti/insegne da realizzarsi su edifici sottoposti a tutela dello strumento urbanistico comunale e/o tutela monumentale e paesaggistica secondo D.Lgs 42/2004 e s.m.i. o di zone ed edifici assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico artistico culturale, l'ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni e/o pareri delle autorità preposte al relativo vincolo. A tale fine l'istanza presentata dall'interessato deve essere completa di tutta la documentazione necessaria a tale scopo. I termini per la definizione dell'autorizzazione sono in questi casi sospesi fino all'ottenimento delle autorizzazioni/pareri richiesti.

Art. 45 – Mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche comunali che richiedono la preliminare sottoscrizione di accordo

1. Il Comune di Fidenza prevede per l'installazione di impianti pubblicitari su aree di proprietà del Comune di Fidenza (compreso il sedime stradale) o sottoposti all'uso pubblico, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (*"Codice della strada"*) e dell'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (*"Regolamento di esecuzione del codice della strada"*) l'applicazione di un **canone corrispettivo** aggiornato annualmente, Resta salva comunque l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche quando dovuti.

2. Per l'installazione della tipologia di impianti sopra definiti è prevista la sottoscrizione di specifico accordo/convenzione tra il richiedente e l'amministrazione, il cui oggetto è la fornitura e la posa in opera impianti pubblicitari (**cartelli, totem, transenne parapetonali, etc..**) aventi le caratteristiche tecniche conformi al presente Piano, senza oneri per la pubblica amministrazione. Detto accordo prevede un corrispettivo economico annuale a carico della ditta richiedente a fronte della concessione in uso di detti impianti.

Resta salva comunque l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche quando dovuti.

I mezzi pubblicitari, come definiti da questo Piano, installati su suolo pubblico che necessitano della sottoscrizione di accordo (di durata triennale), sono:

- cartelli,
- totem,
- transenne parapetonali.

Il richiedente deve presentare al comune, nelle modalità di sopra specificate:

- autorizzazione all'installazione di mezzo pubblicitario, completa della relativa richiesta di occupazione di suolo pubblico e documentazione per la sottoscrizione del relativo accordo. L'installazione dell'impianto può avvenire solo dopo il rilascio dell'autorizzazione e la sottoscrizione dell'accordo.

Art. 46 Iter amministrativo per altri mezzi pubblicitari

a) Vetrofanie

1. Per l'apposizione di vetrofanie non è necessario richiedere ed acquisire alcuna autorizzazione essendo sempre ammessa tale esposizione se conforme a quanto indicato nell'art.9 del Piano, fatto salvo ove e se dovuto il pagamento della relativa imposta di pubblicità.

2. In caso di edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è necessario la preliminare autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, così come per i fabbricati sottoposti a tutela degli strumenti urbanistici comunali, è dovuta autorizzazione comunale previa acquisizione del parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P).

b) Installazione di tendoni parasole a servizio di attività commerciali con pubblicità

1. L'installazione di tendoni parasole non richiede preliminare autorizzazione ma è soggetta alle indicazioni di cui all'art. 12 del Piano, alle disposizioni previsti dal Codice della Strada, dal relativo regolamento di attuazione e alle specifiche indicazioni, direttive e prescrizioni che siano previsti nei *Piani dell'arredo urbano e dell'oggettistica urbana*, approvati dal Comune anche per parti del territorio comunale.

2. Se il tendone parasole è a protezione di vetrine di esercizi commerciali e prevede anche la scritta pubblicitaria va inoltrata la relativa dichiarazione anche integrativa di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.

3. Se il tendone è collocato in fabbricati soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è necessario la preliminare autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, così come per i fabbricati sottoposti a tutela degli strumenti urbanistici comunali, è dovuta autorizzazione comunale previa acquisizione del parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P).

c) Targhe di esercizio

1. Le targhe di cui all'art. 13 del Piano sono soggetti a preliminare autorizzazione solo se collocate all'interno del centro storico, oppure se fuori il perimetro del centro storico solo se superiori alle dimensioni indicate nel medesimo articolo.

2. Se la targa è collocata in fabbricati soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è necessario la preliminare autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, così come per i fabbricati sottoposti a tutela degli strumenti urbanistici comunali, è dovuta autorizzazione comunale previa acquisizione del parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P).

Art. 47 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Fidenza.

2. Il termine rimane interrotto se l'ufficio inoltra domanda scritta di richiesta di integrazioni, da produrre entro 30 giorni, se la documentazione non viene inoltrata la domanda presentata si intende respinta.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla trasmissione all'indirizzo pec suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it delle ricevute attestanti il pagamento dell'imposta virtuale di bollo e dei diritti di segreteria e alla comunicazione degli estremi identificativi (numero e data) della "*dichiarazione mezzi pubblicitari*" da rendersi al servizio Entrate ai sensi art. 8 del D.lgs 507/93 entro 60 giorni dalla trasmissione dell'avviso di rilascio alla casella pec del richiedente.

Art. 48 Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari permanenti, ha validità per un periodo di anni tre, salvo per gli impianti temporanei e/o "camion vela", o altri casi specifici.

Art. 49 Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la domanda pervenga entro i 30 g.ni antecedenti la scadenza e a condizione che gli impianti non abbiano subito modifiche. In tal caso è necessario inoltrare la domanda corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza della situazione in essere al momento della precedente autorizzazione; la domanda di

rinnovo deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

2. Diversamente l'autorizzazione decade ed il concessionario ha l'obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario.

3. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare la sola comunicazione di avvenuto subingresso.

4. La variazione del messaggio pubblicitario entro il centro abitato per cartelli già autorizzati, è sempre consentita previo inoltro dell'istanza nei modi sopra descritti. La variazione del bozzetto, in mancanza di diversa comunicazione da parte dell'amministrazione nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, si intende approvata per silenzio assenso.

Art. 50 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Gli obblighi del titolare dell'autorizzazione sono previsti e disciplinati negli art. 54 e 55 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, cui si rinvia integralmente.

Art. 51 Revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di revoca delle autorizzazioni:

- a) l'incuria degli impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico, tale da costituire pericolo di danno per il patrimonio comunale o di terzi ovvero per l'igiene pubblica, la tutela ambientale, la sicurezza della circolazione, l'incolumità delle persone;
- b) Il sopravvento di norme che vietino l'occupazione o ne dichiarino l'incompatibilità con la destinazione del bene pubblico occupato;
- c) la mancata osservazione delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- d) la mancata trasmissione delle ricevute attestanti il pagamento delle marche da bollo dovute e/o dei diritti di segreteria, necessari per il rilascio dell'istanza di rinnovo. La trasmissione della documentazione dovrà essere necessariamente effettuata all'indirizzo pec dello sportello unico attività produttive suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it entro 60 giorni dalla trasmissione della notizia di rilascio.
- e) sopravvenute esigenze in rapporto all'esecuzione di opere pubbliche.

2. I titolari di queste autorizzazioni, revocate per i motivi di cui sopra, sono obbligati a rimuovere gli impianti e rimettere in pristino i luoghi pubblici occupati entro dieci giorni dal ricevimento della relativa dichiarazione.

3. Scaduto il termine sopra indicato si disporrà con ordinanza la rimozione forzata dei citati impianti pubblicitari e l'esecuzione del ripristino dei luoghi a spese dei relativi proprietari.

4. I titolari di queste particolari autorizzazioni sono personalmente responsabili per ogni danno arrecato al patrimonio comunale e a terzi.

5. E' fatta salva ogni azione risarcitoria da parte del comune.

6. I titolari di autorizzazioni ancora valide per impianti pubblicitari già collocati non costituenti pericolo immediato o potenziale per la sicurezza della circolazione stradale ma ritenuti indecorosi, previo apposito invito e conseguente istanza, dovranno renderli conformi.

7. L'inosservanza, per qualsiasi motivo, dell'invito costituisce causa di revoca dell'autorizzazione, in caso di successivo mantenimento abusivo, si procederà come disposto nell'art. 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 52 Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

- b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata manutenzione dell'impianto;
- f) il sopravvenire di esigenze in rapporto all'esecuzione di opere pubbliche.

TITOLO VIII – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 53 Vigilanza

1. Il Comune vigila tramite il personale ufficio tecnico e la Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Le inadempienze verranno perseguite ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e ai sensi della Legge del 24.11.1981 n.689 e s.m.i..
3. Il dirigente responsabile può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 54 Sanzioni amministrative

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada e dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli di cui sopra, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti a carico dell'autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza della autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
4. Devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro un termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
5. Si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine indicato nella relativa autorizzazione
6. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 55 Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

Per le fattispecie di violazione non espressamente previste e/o disciplinate dal vigente D. Lgs n.285/92 e s.m.i., si applicano le norme del presente Regolamento, che ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00, da irrogare ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.689/81. Le violazioni riguardano:

- a. installazione di impianti pubblicitari e di propaganda senza autorizzazione;

b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione contenute nel presente regolamento, nonché nelle specifiche norme settoriali.

Art. 56 Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

1. Alle violazioni della norme del presente regolamento che comportano l'irrigazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del dirigente responsabile.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 57 Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualunque motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel precedente stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

Art. 58 Entrata in vigore del Piano

1. Il Piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
2. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente piano.
3. Gli impianti di pubblicità esterna come i gruppi di preinsegne singoli o cumulativi, privi di autorizzazione, che siano in contrasto con le norme del codice della strada o stabilite in deroga dello stesso e in difformità dai contenuti del presente piano, dovranno essere tempestivamente rimossi.
4. Gli impianti autorizzati con provvedimento rilasciato da questa amministrazione, ancora in corso di validità restano autorizzati fino alla scadenza del provvedimento.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano il regolamento sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, il D.Lgs. 507/93 e s.m.i., il codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato e s.m.i..
6. L'entrata in vigore di nuove norme di modifica al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
7. Sono fatte salve speciali forme di pubblicità, marchi identificativi, ecc., previsti da disposizioni normative sovraordinate, quali norme statali e regionali.